

**ACCORDO COLLETTIVO TERRITORIALE  
PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE SEDI E DELLE MODALITA'  
PER LE CONCILIAZIONI DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO  
(artt. 411 e 412 *ter* c.p.c.)**

Il giorno 22 ottobre 2024, in Treviso, presso la Sede di Confindustria Veneto Est, tra

- Confindustria Veneto Est, in persona di Stefano Sancio, Andrea Zappia e Carlo Geronazzo,

e

- le Organizzazioni Sindacali Cgil Treviso, Cisl Belluno Treviso e Uil Treviso, rispettivamente in persona di Mauro Visentin ed Enrico Botter, Francesco Orrù e Gianluca Fraioli,

è stata sottoscritta la presente intesa, ai sensi dell'art. 412 *ter* c.p.c., per individuare le sedi e le modalità idonee alla stipulazione di conciliazioni individuali in materia di lavoro, pienamente valide ed efficaci e che producano gli effetti di definitività ed inimpugnabilità, di cui all'art. 2113 cod. civ.

La necessità di una compiuta individuazione delle sedi sindacali si origina -in particolare, ma non esclusivamente- da ragioni organizzative e logistiche connesse a vertenze collettive da cui derivino sottoscrizioni di plurimi verbali di conciliazione; ragioni che peraltro possono sussistere anche con riferimento a singoli percorsi conciliativi individuali. Donde l'opportunità di un accordo che definisca il concetto di "sede sindacale" con riferimento ad ogni potenziale conciliazione inerente i rapporti di lavoro.

Le Parti quindi concordano che per "sede sindacale" debba intendersi qualunque luogo e/o locale, anche quindi presso un'Azienda e/o le sedi di Confindustria Veneto Est, che sia concordemente individuato quale sede di stipulazione della conciliazione da parte del Lavoratore, dell'Organizzazione sindacale che lo assiste, del Datore di Lavoro e di Confindustria Veneto Est, ove coinvolta.

La conciliazione, inoltre, si intenderà validamente stipulata in "sede sindacale" anche laddove la stessa sia conclusa in modalità "da remoto", ovvero per il tramite di piattaforme telematiche che mettano in contatto le Parti non fisicamente presenti in uno stesso locale, purché tali piattaforme consentano la identificabilità delle Parti stesse (ad esempio, utilizzando videocamere che riprendano le varie fasi della conciliazione).

Le Parti confermano infine che presupposto essenziale ai fini della piena validità della conciliazione stipulata in sede sindacale è che al Lavoratore sia garantita l'effettività dell'assistenza da parte dell'Organizzazione sindacale che lo assiste. Vengono definite le seguenti modalità minime:

- a) il Lavoratore ed il Funzionario sindacale che lo assiste dovranno essere fisicamente e contestualmente presenti nel medesimo luogo, che sarà a tutti gli effetti sede sindacale ai sensi del presente accordo, anche ove le altre parti partecipanti alla conciliazione siano collegate da remoto tramite piattaforma telematica all'atto della stipulazione della conciliazione. In caso di collegamento da remoto, quindi, il datore di lavoro e Confindustria Veneto Est potranno collegarsi da postazioni separate;
- b) il funzionario sindacale che assiste il Lavoratore dovrà rendere edotto il Lavoratore medesimo del contenuto della conciliazione e della sua definitività;






- c) nel verbale di conciliazione, il Lavoratore darà atto sia della sussistenza dell'accordo in relazione al luogo prescelto per la conciliazione, sia di avere inteso il contenuto dell'accordo, sia dell'effettiva assistenza ricevuta dal Funzionario sindacale che lo assiste;
- d) la raccolta delle firme in caso di conciliazione tramite utilizzo di Piattaforma telematica avverrà tramite firma autografa su copia analogica del documento informatico successivamente scansionato e condiviso con le altre parti.




La disciplina di cui al presente Accordo, definito ai sensi dell'art. 412 *ter* c.p.c., si applica, senza limiti di tempo, alle conciliazioni tra Lavoratori che siano assistiti da Funzionari delle Organizzazioni Sindacali sottoscrittrici la presente, con Datori di Lavoro associati a Confindustria Veneto Est o che siano assistite da Confindustria Veneto Est.

Nel caso di interventi normativi o giurisprudenziali sui temi oggetto del presente Accordo, le Parti si incontreranno per valutare le eventuali modifiche da apportare all'accordo stesso.

Letto, confermato e sottoscritto.

CONFINDUSTRIA VENETO EST

  
CGIL  
  
CISL  
  
UIL